

2°)- di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica, sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a)- tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b)- durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste la operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuarista in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuarista ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";